

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXCIX
n. 2

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE
DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE**


(Anni 2002 e 2003)

(Articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni)

Presentata dalla Regione Liguria

Trasmessa alla Presidenza il 15 aprile 2004

PAGINA BIANCA



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
E TURISMO

ALLEVAMENTO CACCIA E PESCA
Via D'Annunzio 113
16121 GENOVA

Prot. N. 4158/1187 Allegati

Risposta alla nota del

OGGETTO: Invio dati relativi all'applicazione
del regime di deroga in Regione
Liguria. Anno 2002/2003.

ATTI UFFICIO

14 MAG. 2003

ISTITUTO NAZIONALE PER
LA FAUNA SELVATICA
Via Cà Fornacetta, 9
40064 Ozzano Emilia (BO)

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Palazzo Chigi P.zza Colonna 370
00187 Roma

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Piazza Venezia, 11
00187 Roma

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Via XX Settembre, 20
00187 Roma

MINISTERO DEGLI AFFARI
REGIONALI
Via della Stamperia 8
00187

MINISTERO DELLE POLITICHE
COMUNITARIE
Via del Giardino Theodoli 66
00186 Roma

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici), come modificata ed integrata dalla legge regionale 31/2002, si trasmettono per competenza ed ulteriore seguito, i dati elaborati dalla scrivente struttura relativi all'applicazione del regime di deroga alle specie storno (*Sturnus vulgaris*) e fringuello (*Fringilla coelebs*) relativamente ai periodi 5 ottobre 2002 - 31 gennaio 2003 per lo storno e 5 ottobre-30 novembre 2002 per il fringuello.

TAVOLA RIASSUNTIVA DEL PRELIEVO IN DEROGA 2002/2003


2002/2003	Tesserini esaminati	Totale giornate di prelievo effettuate	Totale prelievo storni	Totale prelievo fringuelli	Prelievo medio stagionale storni pro capite	Prelievo medio stagionale fringuelli pro capite
GENOVA	6.866	28.321	13.043	23.824	1,8	3,4
SAVONA	3.142	16.598	15.654	12.998	4,9	4,1
IMPERIA	3.175	21.928	20.198	41.928	6,2	13,2
LA SPEZIA	3.034	17.958	33.299	26.352	10,9	8,6
SINTESI	16.217	84.805	82.194	105.102	5,1	6,5

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Il Funzionario responsabile
(Agr. TEGGI Roberto)



Il Direttore
(Dr. Maurizio SCAIOLA)





Camera dei Deputati
Servizio per il Controllo Parlamentare
Il Consigliere Capo del Servizio

CAMERA DEI DEPUTATI
PARTENZA 14 Ottobre 2003
Prot: 2003/0029315/GEN/CP

Dott Francesco GIUDUCCI
Capo Gabinetto del Presidente
Giunta regionale Liguria
V. Fieschi 15
16121 GENOVA

*vedere laiale
vorrei rispondere
indicando il
nominativo
del funzionario
indicare*

*ok FAX
alle bol. 550 del 10/10/03
obbligato
23/10/03*

Oggetto: trasmissione di relazioni da obbligo di legge

Gentile Dottore,

il Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati cura, tra l'altro, la verifica dell'adempimento da parte del Governo e delle regioni relativo alla trasmissione delle relazioni previste da fonti legislative.

Le ricordo infine che, per rendere più efficaci i rapporti di collaborazione tra gli uffici regionali e la Camera dei deputati, potrà fare affidamento sulle strutture del Servizio da me diretto ai numeri riportati in calce alla lettera. Le sarei infine grato se volesse indicarmi il nominativo di un funzionario della regione responsabile del complesso delle attività e dei rapporti intercorrenti tra la regione stessa e questo Servizio.

Colgo anche l'occasione per ricordare che le relazioni, da trasmettere alla Camera in base a disposizioni di legge, siano firmate in copia originale dal Presidente della regione, contengano l'indicazione delle leggi che le prevedono e siano sempre indirizzate al Presidente della Camera dei Deputati.

La pregherei pertanto di provvedere alla trasmissione della relazione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 ottobre 2002, n. 211, secondo la procedura sopra indicata.

Cordiali saluti.

21 emell


(Dott. Giovanni Gala)

*lgh's
della
(20/10)
l. 157/1992*

REGIONE LIGURIA
SECRETARIO GENERALE
★ 20 OTT 2003 ★
Prot. N. 892

ATTI UFFICIO

28 AGO. 2003



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
E TURISMO

ALLEVAMENTO CACCIA E PESCA
Via D'Annunzio 113
16121 GENOVA

CAMERA DEI DEPUTATI

CONSIGLIERE CAPO DEL
SERVIZIO PER IL CONTROLLO
PARLAMENTARE
Palazzo Montecitorio
00186 ROMA

Prot. N. 122833/1801 Allegati 3

Risposta alla nota del

OGGETTO: Invio dati relativi all'applicazione
del regime di deroga in Regione
Liguria. Anno 2002/2003.

In riscontro alla nota di codesto spettabile Servizio n. prot. 2003/0023255/GEN/CP del 29/07/2003, con la presente si trasmette copia della nota n. 74158/1187 del 14/05/2003, contenente i dati di cui all'oggetto.

In allegato, si trasmettono inoltre:

- L.R. 34/2001, relativa all'attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409;
- L.R. 31/2002, contenente modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2001.

Quanto sopra, in attesa dell'approvazione definitiva del "Protocollo operativo", predisposto dal Governo d'intesa con le Regioni, le Province autonome e l'I.N.F.S., relativo all'applicazione delle deroghe come disposto dalla Legge 221/2002.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Il Funzionario responsabile
(Agr. TEGGI Roberto)

Il Direttore
(Dr. Maurizio SCAIOLA)

Anno XXXII - N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 10.10.2001 - pag. 171

**LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2001
n. 34****Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici.**

Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. Nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 commi 3 e 4 e dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni, per l'annata 2001.

Articolo 2

(Prelievo)

1. Il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano esplicita richiesta alla Amministrazione Provinciale di competenza e che risultino essere in possesso dell'apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione, rilasciata dalle Province anche tramite gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini,

con le modalità indicate nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente legge, nel rispetto dei termini di tempo, dei modi, delle specie e delle finalità, di cui alle vigenti disposizioni in materia.

2. Entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale provvede all'eventuale modifica dell'allegato 1, sulla base di una relazione che ne motivi la fondatezza.

Articolo 3

(Controlli)

1. La vigilanza sulla applicazione delle presente legge è affidata agli agenti della Polizia provinciale, al Corpo Forestale dello Stato nonché alle guardie ecologiche.
2. La specifica scheda per il calcolo del prelievo effettuato in deroga dovrà essere trasmessa alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio entro il 31 marzo di ogni anno; le Amministrazioni provinciali dovranno inviare entro il 30 aprile successivo i dati elaborati alla Regione che provvederà a sua volta a trasmetterli all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per l'ulteriore seguito.

Articolo 4

(Sospensione del prelievo)

1. La Giunta regionale può sospendere il prelievo quando siano state accertate riduzioni delle popolazioni oggetto dell'intervento programmato.

Articolo 5

(Sanzioni)

1. La mancata restituzione della scheda di prelievo in deroga entro i termini previsti dall'articolo 3 della presente legge comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 49 comma 1 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Articolo 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata ur-

Anno XXXII - N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte I 10.10.2001 - pag. 172

gente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

(segue allegato)

Allegato 1 (articolo 2)

ELENCO DELLE SPECIE INSERITE IN DEROGA
NEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
E MODALITÀ DEL LORO PRELIEVO

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	MODI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	AUTORITÀ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 9 PUNTO 2 DELLA DIRETTIVA CEE 409/79 SONO REALIZZATE
	N. UCCELLI	N. UCCELLI		1) DA APPOSTAMENTO FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE	FUCILE A CANNA LISCA CON NON PIÙ DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	I.N.F.S. ISTITUTO NAZIONALE FAUNA
STORNO	15	150	15 OTTOBRE 31 GENNAIO	1-2	SI	SI	SI

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002 n. 31

Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 1^o luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici). pag. 212

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002 n. 32

Disciplina transitoria degli strumenti di programmazione delle comunità montane. pag. 223

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002 n. 33

Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali. pag. 224

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 8 luglio 2002 n. 351

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) promosso con ordinanza emessa il 31/10/2001 dal Tribunale di Genova. pag. 230

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 8 luglio 2002 n. 352

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) promosso con ordinanza emessa il 18/4/2001 dal Tribunale di Genova. pag. 232

157/1992. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca."

Articolo 11

(Modifica all'articolo 35 della l.r. 29/1994)

1. Nell'articolo 35 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Ai fini di far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale le Province, durante la stagione venatoria, possono autorizzare, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, nelle aree classificate "a rischio agricolo" un programma di prelievo nelle aree soggette agli Istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito di caccia o comprensorio alpino interessato."

Articolo 12

(Modifica all'articolo 35, comma 7 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 7 dell'articolo 35 è sostituito con il seguente:

"7. L'abbattimento dei cinghiali all'interno delle zone denominate "a rischio agricolo" è consentito, sia da parte di singoli cacciatori che di squadre secondo le norme del presente articolo e, per ciò che attiene il singolo cacciatore, anche sulla base di indicazioni redatte dagli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, possibilmente indirizzate all'utilizzo di selecontrollori."

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2001 N. 34 E DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Articolo 13

(Modifica all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 74/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici) dopo la parola "integrazioni", le parole "per l'annata 2001" sono soppresse.

Articolo 14

(Sostituzione dell'allegato 1 della l.r. 34/2001)

1. L'allegato 1 della l.r. 34/2001, come modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 28 maggio 2002, è sostituito dall'allegato B alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 15

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:
- a) è abrogato il Capo I della legge regionale 3 settembre 2001 n. 28 (disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia);
 - b) è abrogato il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);
 - c) cessa di avere efficacia il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 81 dell'11 giugno 2002.

Articolo 16

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Allegato B (Articolo 14)ELENCO DELLE SPECIE PRELEVABILI IN DEROGA
E MODALITA' DEL LORO PRELIEVO (ART 2 L.R. 34/2001)

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	MODI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	AUTORITÀ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 9 PUNTO 2 DELLA DIRETTIVA CEE 409/79 SONO REALIZZATE
	N° UCCELLI	N° UCCELLI		1) DA APPOSTAMENTO FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE	FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU' DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	I.N.F.S. ISTITUTO NAZIONALE FAUNA SELVATICA
STORNO	15	150	5 OTTOBRE 31 GENNAIO	1-2	SI	SI	SI
FRINGUELLO	10	100	5 OTTOBRE 30 NOVEMBRE	1-2	SI	SI	SI